

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 29_2021 DEL 13 LUGLIO 2021

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2021	2
SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2021	3
16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI	3
20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVIDAI	3
31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO *	3
31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS *	4
SCADENZARIO AGOSTO 2021	5
16 AGOSTO: VERSAMENTI UNIFICATI*	5
16 AGOSTO: VERSAMENTO TERZA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL*	5
31 AGOSTO: CONTRIBUTI FASI.....	5
31 AGOSTO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	5
31 AGOSTO: DENUNCIA UNIEMENS	6
FESTIVITÀ	7
LUGLIO 2021	7
AGOSTO 2021.....	7
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	8
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI UNA FONDAZIONE ESTERA, LE PRECISAZIONI DELL'ADE	8
TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI DEI LAVORATORI: IL GDPR SANZIONA UN COMUNE PER 84 MILA EURO	10
CASSAZIONE, IL DANNO PER MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO MATURA AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO	12
FOCUS	14
VACCINAZIONE E PRIVACY, LE LINEE INTERPRETATIVE DEL GARANTE	14
IL QUESITO DEL MESE	16
REGIME FISCALE AGEVOLATO IMPATRIATI	16
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	18
REDDITI DA PENSIONE ESTERA, I CHIARIMENTI DELL'ADE	18
CASSAZIONE, GLI EMOLUMENTI EXTRA MENSILI RIENTRANO NEL CALCOLO DELLA PENSIONE	23

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 maggio 2021 al 14 giugno 2021, è pari a 1,578079.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	1,108138
aprile 2021	lunedì 17 maggio	1,526393
maggio 2021	martedì 15 giugno	1,578079
giugno 2021	giovedì 15 luglio	
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2021

16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVIDAI

Scade il 20 luglio il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 luglio deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO *

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico,

previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS *

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

*termine posticipato al 2 agosto in quanto cadente di sabato.

SCADENZARIO AGOSTO 2021

16 AGOSTO: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 AGOSTO: VERSAMENTO TERZA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL*

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale dell'Autoliquidazione INAIL 2020/2021, relativamente alla terza rata, il coefficiente di interesse ai fini del calcolo è pari a 0,00292575.

31 AGOSTO: CONTRIBUTI FASI

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 3° trimestre 2021.

31 AGOSTO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico,

previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 AGOSTO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

*Per effetto della c.d. proroga di Ferragosto gli adempimenti fiscali ed i versamenti da effettuare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni.

FESTIVITÀ

LUGLIO 2021

Per il mese di Luglio non sono previste festività.

AGOSTO 2021

15 agosto: Ferragosto (o Assunzione di Maria) - festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI UNA FONDAZIONE ESTERA, LE PRECISAZIONI DELL'ADE

Con la risposta n. 406/2021, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato l'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con riferimento alle erogazioni liberali a favore di una fondazione estera.

L'istante, fondazione di diritto tedesco con sede in Francoforte, ha dichiarato di essersi costituita ai sensi dell'articolo 80 del Codice civile tedesco e di perseguire esclusivamente e direttamente "finalità di pubblica utilità" nei campi della scienza e della ricerca, dell'assistenza ai bambini e ai giovani, dell'istruzione e della cultura e della tutela della natura e dell'ambiente.

Secondo quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto le risorse disponibili possono essere utilizzate solo per gli scopi previsti dallo stesso e, qualora la fondazione fosse soppressa o gli scopi di pubblica utilità decadessero, il patrimonio sarebbe devoluto a un soggetto di diritto pubblico nominato dall'ultimo C.d.A. o a un altro ente che lo impieghi per gli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto.

Ciò considerato, l'istante domandava se la Fondazione potesse fruire delle medesime detrazioni e deduzioni previste dall'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per le erogazioni liberali effettuate dai contribuenti residenti in Italia a favore degli enti del terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 del CTS, e se, pur non essendo residente in Italia, potesse iscriversi nei registri italiani del terzo settore al fine di poter applicare la disciplina fiscale sopra richiamata.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando l'articolo 4, comma 1, del CTS, definisce enti del Terzo settore "le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato che effettuino una o più attività in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità".

Oltre alle finalità dell'attività, anche l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore costituisce uno degli elementi essenziali dell'ente del Terzo settore.

Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2020, sono state rese note le regole di funzionamento del RUNTS, la cui iscrizione produce effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore.

Tra le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2018 alle ONLUS, alle ODV e alle APS è ricompreso, in particolare, l'articolo 83 del CTS, il quale prevede la detrazione di un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dall'imposta lorda per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro, nonché la deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato.

In vigenza del periodo transitorio l'applicabilità dell'agevolazione andrà valutata sulla base del possesso della qualifica di "ONLUS" mentre, a decorrere dalla fine, sarà estesa a tutti gli enti che si qualificano quali ETS.

In attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n. 662 del 1996 tale principio potrà essere esteso anche alle fondazioni estere, stabilendo che costituiscono ONLUS anche le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica.

Pertanto l'ente interessato, una volta ottenuta la qualifica di ONLUS con l'iscrizione nella predetta Anagrafe, potrà fruire durante il periodo transitorio dell'agevolazione recata dall'articolo 83 del CTS a condizione che siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti anche in relazione alle modalità delle erogazioni liberali in denaro, ovvero tramite sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

A decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, risulterà applicabile l'agevolazione a tutti gli enti che si iscriveranno nel predetto RUNTS presentando apposita domanda con la modulistica disponibile sul portale ai sensi dell'articolo 34 comma 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.

TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI DEI LAVORATORI: IL GDPR SANZIONA UN COMUNE PER 84 MILA EURO

Il Garante Privacy, con l'ordinanza n. 190 del 13 maggio 2021, ha comminato una sanzione da 84 mila euro nei confronti di un comune del nord Italia a causa del trattamento illecito dei dati dei propri dipendenti: il provvedimento scardina la presunzione per cui l'accordo sindacale sarebbe in grado di legittimare qualsiasi trattamento dati.

Il Garante, attraverso il provvedimento, ha censurato un'erronea prassi diffusa nel trattamento dati dei lavoratori, che fino ad oggi ha consentito l'utilizzo legittimo di qualsiasi dato solo per mezzo dell'accordo con i sindacati, superando anche i limiti imposti dalla legge.

Tale prassi è stata consentita in quanto le disposizioni contenute negli accordi sindacali devono prima di tutto rispettare le previsioni di legge, potendone costituire una esplicazione di dettaglio, senza tuttavia mai derogare la disciplina legale. Tuttavia non è possibile pensare che l'accordo sindacale vada a sostituirsi in qualche modo al consenso del singolo lavoratore al trattamento.

Nel caso di specie, un dipendente comunale aveva scoperto di essere stato costantemente controllato. L'amministrazione, che inizialmente gli aveva contestato la consultazione di Facebook e Youtube durante l'orario di lavoro, aveva poi archiviato il procedimento per l'inattendibilità dei dati di navigazione raccolti.

Si legge nel provvedimento del Garante che tale inattendibilità discende dal fatto che il logo riportava "anche una serie di siti (es. collegati a banner) che non erano stati necessariamente visitati dal lavoratore, senza possibilità di distinzione tra il sito effettivamente visitato e quelli a navigazione indiretta/involontaria. Per lo stesso motivo, anche il tempo di navigazione su tali siti non era un'informazione attendibile ai fini disciplinari". Nonostante l'archiviazione del procedimento disciplinare, il trattamento dati illecito è rimasta e l'istruttoria del Garante Privacy è quindi proseguita.

Dagli accertamenti del Garante è emerso come il Comune impiegasse, da circa dieci anni, un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di sicurezza della rete. Sebbene il datore di lavoro avesse stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla disciplina di settore, il Garante ha evidenziato che tale trattamento di dati deve comunque rispettare anche i principi di protezione dei dati previsti dal GDPR.

Il sistema, implementato dal Comune, senza aver adeguatamente informato i dipendenti, consentiva invece operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti. Il sistema raccoglieva inoltre anche informazioni estranee all'attività professionale e comunque riconducibili alla vita privata dell'interessato.

Nel provvedimento, l'Autorità ha rimarcato che l'esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell'interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.

Il Garante, pertanto, tenuto conto della piena collaborazione dell'amministrazione, ha disposto una sanzione di 84.000 euro per l'illecito trattamento dei dati del personale, obbligando l'ente ad adottare misure tecniche e organizzative per rendere anonimo il dato relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti, cancellare i dati personali presenti nei log di navigazione web registrati, nonché aggiornare le procedure interne individuate e inserite nell'accordo sindacale.

CASSAZIONE, IL DANNO PER MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO MATURA AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

Con la sentenza n. 15947 dello scorso 8 giugno 2021, la Corte di Cassazione ha statuito che il danno derivante da omissioni contributive può essere fatto valere solo nel momento in cui maturano i requisiti per il trattamento pensionistico.

Il dipendente di un istituto di credito, a seguito di accertate omissioni contributive, citava in giudizio la società datrice al fine di vedersi riconosciuto il danno pensionistico che avrebbe patito. In entrambi i primi gradi di giudizio le pretese del dipendente venivano respinte in quanto i giudici escludevano che la maggior retribuzione percepita dal dipendente durante il suo trasferimento a Londra fosse stata corrisposta a titolo retributivo e non di rimborso spese. Inoltre, rilevava la Corte d'Appello come la relativa pretesa fosse stata oggetto di un'intercorsa conciliazione intervenuta fra le parti in data antecedente il procedimento, la cui sottoscrizione determinava il venir meno della materia del contendere.

Avverso tali sentenze proponeva ricorso per Cassazione il dipendente, con tre motivi interconnessi. Nello specifico, il lavoratore censurava la decisione dei giudici per aver questi ultimi ritenuto legittima la transazione sottoscritta fra le parti, pur avendo la stessa avuto ad oggetto diritti futuri e, comunque, indisponibili, non ancora entrati nel patrimonio del titolare. Secondo il ricorrente, infatti, non poteva dirsi realizzato il danno pensionistico al momento dell'intervenuta transazione, poiché i contributi potevano essere ancora versati in assenza di perfezionamento della prescrizione.

Premettevano gli Ermellini come sia da ritenersi condivisibile e legittimo l'interesse del lavoratore ad agire per la tutela della propria posizione contributiva ancor prima del maturare del diritto alle prestazioni previdenziali; tuttavia, "se la possibilità di agire a garanzia dell'ingresso del futuro credito nel patrimonio del creditore collima con una fase prodromica rispetto a quella della materiale erogazione della prestazione previdenziale in coincidenza con il verificarsi dell'evento condizionante, nondimeno, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta maturazione del diritto alla prestazione e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo".

In altre parole, solamente dopo che siano maturati i requisiti per l'accesso alla pensione, o successivamente l'intervento della prescrizione, l'omissione contributiva può determinare un danno patrimoniale effettivo per il lavoratore, che potrebbe consistere nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello spettante o addirittura nella perdita totale del trattamento.

Sebbene esistano diverse forme di tutela per il lavoratore a fronte dell'omissione contributiva (come ad esempio la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi in favore dell'INPS, o la pronuncia di mero accertamento dell'omissione contributiva), solo con la maturazione della prescrizione dei contributi omessi il lavoratore matura una ragione di danno risarcibile alla luce del secondo comma dell'art. 2116 c.c., che consente al lavoratore di richiedere un risarcimento danno.

Ne consegue che, nel caso di specie, al momento dell'intervenuta transazione il danno non si era ancora verificato: alla data della sottoscrizione, infatti, i contributi potevano ancora essere versati, non essendo intervenuta alcuna prescrizione, né il ricorrente aveva maturato il diritto al godimento della pensione. Per tale motivo, non essendovi un danno, non sussisteva alcun diritto al risarcimento.

Pertanto, accolti tutti i motivi, la Suprema Corte cassava la sentenza rinviandola alla Corte territorialmente competente affinché decida le sorti della controversia sulla base dei principi forniti.

FOCUS

VACCINAZIONE E PRIVACY, LE LINEE INTERPRETATIVE DEL GARANTE

Con il protrarsi dello stato di emergenza e a seguito dell'avvio della campagna di vaccinazione, negli ultimi mesi si è sviluppato un interessante dibattito giuridico soprattutto in relazione al diritto alla privacy del lavoratore in merito alle proprie informazioni di natura sanitaria: diritto che deve tuttavia coesistere in qualche modo con il diritto degli altri lavoratori a un ambiente protetto nonché con l'obbligo del datore di lavoro alla messa in atto di interventi di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro.

Proprio sul punto è intervenuto più volte il Garante della privacy, dapprima con le FAQ dello scorso febbraio con cui ha del tutto escluso che un datore possa chiedere a un proprio dipendente se è vaccinato ovvero chiedere l'esibizione e persino conservare documentazioni sanitarie, anche se vi fosse un consenso esplicito di quest'ultimo. Né è possibile, altresì, chiedere informazioni al medico competente che solo questo è deputato a trattare in virtù del suo ruolo.

In relazione alla possibilità di attivare centri aziendali di vaccinazione, poi, come previsto dal Protocollo di intesa tra governo e parti sociali del 6 aprile 2021, al fine di dare la più ampia tutela alle norme, alle garanzie e ai diritti che, anche nel contesto dell'emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati personali dei lavoratori, il Garante è intervenuto a emanare il Provvedimento del 13 maggio dal titolo "Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali" contenente delle particolari prescrizioni e accortezze nell'ambito dell'attività del trattamento dei dati.

Secondo il Garante, dunque, anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro. In particolare, nel documento di indirizzo si precisa che le principali attività di trattamento dati (dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell'avvenuta vaccinazione) devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.

In buona sostanza, non è assolutamente consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico competente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all'intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute.

Stante tale squilibrio del rapporto tra le due figure di datore e lavoratore, il consenso del lavoratore non può costituire un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione, né è consentito far derivare alcuna conseguenza, positiva o negativa, dall'adesione o meno alla campagna vaccinale. È necessario dunque escludere che il datore di lavoro, venga anche solo accidentalmente a conoscenza di talune circostanze che investono i propri dipendenti in relazione alla campagna vaccinale, e addirittura esercitare i propri poteri su questi.

In aggiunta a tali interventi, il Garante si è molto esposto mediaticamente, con avvertimenti, indicazioni e comunicati stampa, anche sulla questione "pass vaccinali", strumento oggetto di normazione per lo più da parte di enti locali e periferici.

In conclusione, secondo l’Autorità i dati vaccinali dei lavoratori, come della salute in generale, sono dati molto particolari e sensibili, che possono essere trattati per finalità meramente di prevenzione e nell’ambito della medicina del lavoro. Tuttavia, tale interpretazione “ferrea” ha suscitato non poche critiche in quanto secondo molti autorevoli esperti la legge e la contrattazione collettiva impongono in capo al datore importanti responsabilità circa le garanzie di un ambiente di lavoro sicuro e salutare. Sicuramente, quanto meno in questa fase di rodaggio, centrale diviene la figura, neutra e imparziale, del medico competente.

IL QUESITO DEL MESE

REGIME FISCALE AGEVOLATO IMPATRIATI



Richiesta:

Si apre un quesito in merito al diritto di opzione per il prolungamento del regime fiscale agevolato, D. Lgs. 147/2015.

Nella fattispecie si tratta di un dipendente che ha trasferito nel 2016 la residenza fiscale in Italia richiedendo, tuttavia, il beneficio nell'annualità 2018; l'agevolazione è stata dunque concessa dall'01/01/2018 al 31/12/2022.

A seguito di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, essendo il lavoratore divenuto proprietario di un immobile nel 2020, vorrebbe richiedere il prolungamento dell'agevolazione.

Si richiede quanto segue:

- l'opzione può essere avanzata da coloro che hanno trasferito la residenza prima del 2020? Quali sono i requisiti necessari?
- l'opzione presuppone un versamento pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, come dobbiamo procedere?



Risposta:

In ordine di domanda posta:

1) D: l'opzione può essere avanzata da coloro che hanno trasferito la residenza prima del 2020?

R: la novità riguarda proprio i trasferiti fiscalmente ante 2020 e nello specifico i trasferiti entro il 29 aprile 2019.

2) D: Quali sono i requisiti necessari?

R: essere in possesso di uno dei due requisiti di seguito elencati (alternativi):

-lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico (si desume che il minorenni potrebbe anche non essere a carico), anche in affidato preadottivo, con riduzione della base imponibile però pari al 50%. Nel caso in cui i figli minorenni o a carico siano "almeno" tre (anche in affidato preadottivo) la riduzione dell'imponibile per gli ulteriori cinque anni diventa pari al 90% per cui concorrerà al 10%: la condizione di figlio a carico o figlio minorenni che dà diritto all'estensione per ulteriori 5 anni e/o all'abbattimento della base imponibile al 90% (in presenza di tre figli minorenni o a carico) può verificarsi sia prima del trasferimento in Italia o dopo quest'ultimo, ma comunque deve verificarsi entro il primo quinquennio non agevolato. La perdita del carico o della condizione di figlio minorenni dopo il rientro in Italia non fa perdere l'estensione

-lavoratori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento: l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in

comproprietà: l'acquisto dell'unità immobiliare "successivamente" al rientro deve essere effettuato entro (e non oltre) il primo quinquennio di fruizione del regime (non rileva la data del contratto preliminare). La riduzione dell'imponibile per gli ulteriori cinque anni diventa pari al 50% per cui concorrerà al 50%:

3) D: l'opzione presuppone un versamento pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, come dobbiamo procedere?

R: il versamento è a carico del richiedente ed è pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia "oggetto dell'agevolazione" relativi al "periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione": l'onere di ingresso deve essere commisurato sull'intero reddito complessivamente prodotto dalla persona e non solamente sul reddito agevolato. Tuttavia la norma non è ancora totalmente operativa perché le modalità di esercizio dell'opzione sono demandate ad un provvedimento dell'AE da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (2 marzo 2021), tutt'ora mancante e che preciserà alcuni aspetti ancora non totalmente chiari e quindi il D.L. non può ancora applicare il beneficio in busta paga.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

REDDITI DA PENSIONE ESTERA, I CHIARIMENTI DELL'ADE

Con la risposta n. 462/2021 dello scorso 7 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione del regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF, ex art. 24-ter del TUIR, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera. Si riporta di seguito l'istanza di interpello.

QUESITO

L'Istante, cittadino finlandese, rappresenta:

- che è stato fiscalmente residente in Finlandia fino al 2020;
- di aver svolto, prevalentemente, la propria attività lavorativa nel settore bancario e finanziario;
- che da ottobre 2018 ha interrotto l'attività lavorativa e da novembre 2018 percepisce una pensione corrisposta da un ente finlandese di natura privata residente in Finlandia;
- che intende esercitare l'opzione per l'applicazione del regime opzionale di cui all'articolo 24-ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) a partire dal suo primo anno di residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, TUIR stabilita in un Comune della Regione Abruzzo che, secondo le rilevazioni Istat 2020, ha un numero di abitanti residenti pari a 7.276;
- che ha avuto l'ultima residenza fiscale prima del primo esercizio di validità dell'opzione per il regime opzionale in Finlandia.

In particolare, lo stesso Istante percepisce una pensione in forza di uno schema pensionistico promosso dal proprio datore di lavoro finlandese (di seguito la "Pensione"), la quale è erogata da una società di assicurazione finlandese, con sede legale in Finlandia.

Dalla documentazione allegata emerge che l'Istante percepisce una "una pensione" secondo uno schema pensionistico collettivo finlandese (cd. del secondo pilastro) che integrano le "statutory pensions" (pensioni nazionali legate al reddito, cd. del primo pilastro). Le forme pensionistiche riconducibili al secondo pilastro includono gli schemi offerti dai datori di lavoro per il tramite di assicurazioni pensionistiche collettive (group pension insurance). Sono offerte dai datori di lavoro finlandesi, tramite accordi stipulati tra tali datori di lavoro e società di assicurazione con la quale il datore di lavoro stipula una polizza assicurativa, in cui il titolare della polizza è il datore di lavoro mentre i beneficiari della polizza sono i lavoratori ai quali il datore di lavoro ha offerto la partecipazione allo schema pensionistico.

In relazione al caso in esame, l'Istante ha maturato il diritto a ricevere la pensione in forza dello schema pensionistico collettivo descritto, offerto dal proprio datore di lavoro, finanziato con contribuzioni effettuate dal datore di lavoro, tramite la polizza numero..., stipulata tra il datore di lavoro dello stesso Istante e la società di Assicurazione.

Le somme derivanti da tale schema pensionistico sono erogate al beneficiario, tramite pagamenti mensili e sono erogate al compimento dei 60 anni di età (che l'Istante ha compiuto nel 2018, annualità in cui ha cominciato a ricevere la pensione a seguito dell'interruzione della propria attività lavorativa).

Ciò posto, l'Istante chiede di conoscere se possa beneficiare del regime per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera dall'articolo 24-ter del TUIR in considerazione che lo stesso risulta essere beneficiario della pensione mediante, "adesione allo schema pensionistico collettivo del proprio datore di lavoro" tramite la polizza stipulata tra il datore di lavoro dell'Istante e la società di assicurazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A parere dell'Istante tale pensione rientra nella locuzione delle "pensione di ogni genere" ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR e che, essendo corrisposta da un soggetto non residente in Italia, si qualifica come reddito da pensione erogato da soggetto estero ai sensi dell'articolo 24-ter del TUIR.

In considerazione che le prestazioni previdenziali derivanti da forme pensionistiche complementari di diritto estero che non sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005 (come quella sottoscritta dall'Istante) non possono essere ricondotte ai redditi di cui all'articolo 50, c. 1, lett. h-bis, del TUIR; ritiene che le prestazioni corrisposte da forme pensionistiche complementari di diritto estero non disciplinate dal decreto legislativo n. 252 del 2005 devono, pertanto, rientrare nella disposizione di cui all'articolo 49, c. 2, lett. a), del TUIR.

Inoltre, tale pensione corrisposta si qualifica come "pensione di ogni genere", in quanto costituisce un emolumento periodico e continuativo corrisposto mensilmente all'Istante; discendente dall'attività lavorativa svolta dallo stesso sino al 2018 per il proprio datore di lavoro finlandese, erogata in ragione del versamento di contributi da parte del datore di lavoro durante gli anni in cui l'Istante prestava la propria attività lavorativa e che lo stesso riceverà al compimento dei 60 anni di età e della interruzione della propria attività lavorativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016); pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l'ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell'Istante, anche con riferimento all'effettiva residenza all'estero del contribuente.

L'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di bilancio 2019"), ha inserito l'articolo 24-ter del TUIR (modificato dal decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, successivamente, dall'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), prevedendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

In particolare, il comma 1 dello stesso articolo 24-ter del TUIR prevede che «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 dicembre 2016, n. 229, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».

Come chiarito con la circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero (secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del TUIR), ad un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 24-ter.

Al riguardo, si evidenzia che per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni sopra evidenziati. Considerata la ratio della normativa in esame, volta ad attrarre nei comuni, tra l'altro, appartenenti al territorio del Mezzogiorno i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese, la fruizione del beneficio implica l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.

A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero per il periodo indicato dalla norma e l'ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta, essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l'Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA -Tax Information Exchange Agreement - ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Per effetto dei successivi commi 2, 4 e 5 dello stesso articolo 24-ter del TUIR, l'opzione è:

- esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa (comma 2);
- valida per i primi nove periodi d'imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale - anno in cui l'opzione diviene efficace (comma 4);
- esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta (comma 5).

Per l'accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche «dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri». Il legislatore ha inteso favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento, tra l'altro, in alcuni comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche solo con riferimento ai soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

Al riguardo, si rammenta che in base al citato articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR, «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati».

Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da "pensione" sono equiparati a quelli di "lavoro dipendente".

Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.

Come chiarito con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo).

L'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

In linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che intende trasferire la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l'accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con il Paese della fonte.

Detti emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati», in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana, in base al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (la cui applicazione è riservata, oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia in base alle specifiche prescrizioni del medesimo decreto, anche ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, in ogni caso solo per le adesioni effettuate nel territorio della Repubblica e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni (articolo 15-ter del d.lgs. n. 252 del 2005), invece, riconducibili, nel regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1 lettera h-bis) del TUIR e tassate in forza del rinvio contenuto nell'articolo 52, comma 1 lettera d) in base alle disposizioni del d.lgs. n. 252 del 2005.

Con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto rappresentato dall'Istante e dalla documentazione allegata, si evince che l'Istante è beneficiario di una polizza assicurativa, stipulata dal datore di lavoro secondo il regime previdenziale previsto dalla Finlandia (cd. secondo pilastro), che ha la funzione di consentire all'assicurato di integrare la pensione obbligatoria, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla prestazione.

Considerata, quindi, la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, una volta raggiunto il requisito anagrafico, si ritiene che le stesse prestazioni siano riconducibili nell'ambito dei redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, pertanto, l'Istante, dall'anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia, potrà accedere al regime di favore previsto dall'articolo 24-ter del TUIR.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

CASSAZIONE, GLI EMOLUMENTI EXTRA MENSILI RIENTRANO NEL CALCOLO DELLA PENSIONE

La Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 18825 pubblicata lo scorso 2 luglio 2021 ha ribadito che, ai fini del calcolo della pensione, nei periodi di contribuzione figurativa devono essere inclusi gli emolumenti extra mensili (quali ratei di mensilità aggiuntive ed indennità sostitutiva di ferie non godute) in quanto rientranti nella nozione di retribuzione imponibile prevista ai fini contributivi. Si riporta di seguito il testo della sentenza.

Rilevato che

1. con sentenza n. 1062 del 2015, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha affermato il diritto di P.D. alla riliquidazione della pensione in godimento con l'inclusione degli emolumenti extra mensili nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni, nei limiti della decadenza triennale a decorrere, a ritroso, dalla domanda giudiziale ed ha condannato l'Inps al pagamento delle relative differenze pensionistiche con decorrenza dal luglio 2004, oltre interessi legali;

2. la Corte territoriale ha osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16313/2004) nei periodi di contribuzione figurativa dovevano essere inclusi nella retribuzione pensionabile gli emolumenti extra mensili (quali ratei di mensilità aggiuntive ed indennità sostitutiva di ferie non godute) in quanto essi rientravano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile prevista ai fini contributivi dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, (poi modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e, pertanto, concorrevano ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente, cui faceva riferimento la L. n. 155 del 1981, art. 8;

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso l'INPS, articolato in un unico motivo, cui la parte intimata non ha opposto difese;

Rilevato che

4. con l'unico motivo l'INPS ha dedotto la violazione degli articoli 342 e 434 del c.p.c. in ragione del fatto che la sentenza impugnata non aveva rilevato l'inammissibilità dell'atto d'appello derivante dalla circostanza che tale atto risultava basato su presupposti e censure per nulla pertinenti con le ragioni della decisione di primo grado;

5. in particolare, tale sentenza nel rigettare la domanda aveva accertato, come sostenuto dall'Istituto alla pagina 2 della memoria di costituzione di primo grado, che l'INPS aveva in effetti considerato nella base di calcolo della retribuzione pensionabile, sulla quale calcolare l'importo dei contributi figurativi durante i periodi di cassa integrazione, anche gli emolumenti extra mensili;

a fronte di tale contenuto, il motivo d'appello riguardante il merito della pretesa si era limitato a denunciare l'erroneità del modus operandi osservato dall'INPS che, a suo dire, non avrebbe invece tenuto conto degli emolumenti extra mensili;

ad avviso del ricorrente, l'appello avrebbe dovuto essere considerato inammissibile in quanto il Tribunale, con la sentenza che si afferma allegata al ricorso per cassazione, aveva sostenuto che "il calcolo del contributo figurativo, nelle ipotesi di corresponsione della cassa integrazione guadagni e dell'indennità di mobilità è

effettuata allo stesso modo e comprende ogni tipo di emolumento, ciò che del resto emerge dal messaggio n. 11110 del 7.4.2006 in atti, che conferma come la retribuzione di riferimento presa in considerazione dall'Istituto per il calcolo del trattamento di integrazione salariale comprenda le mensilità aggiuntive" e tali snodi argomentativi non avevano formato oggetto di specifica censura in appello dal momento che il motivo riguardante il merito della questione controversa era riferito alla denuncia dell'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice che, "pur trattandosi di trattamento di cassa integrazione, aveva ritenuto pacifico che l'INPS avesse considerato i periodi di contribuzione figurativa nella liquidazione della pensione senza valutare se detta circostanza si fosse in effetti verificata" aggiunge il ricorrente che l'atto d'appello, pure allegato al ricorso per cassazione, aveva fatto riferimento tanto a giurisprudenza quanto a normativa relative alla disciplina della contribuzione figurativa prevista per la disoccupazione ed anche per ciò l'appello doveva ritenersi privo di motivo ed astratto, come del resto eccepito dall'INPS nella memoria di costituzione in grado d'appello;

il motivo è inammissibile;

l'error in procedendo, asseritamente commesso dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto essere fatto valere dall'Istituto ricorrente nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.;

la giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);

la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010);

dal principio di diritto discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrente assuma che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto di appello;

non è, pertanto, sufficiente la parziale trascrizione di passi della sentenza di primo grado (peraltro neanche effettivamente presente all'interno del fascicolo di parte di questo giudizio di legittimità) o di un motivo di gravame che si leggono in ricorso, perché dalla loro lettura non si evince in modo chiaro ed univoco la effettiva mancanza di collegamento logico tra i contenuti complessivi della decisione appellata ed il quantum della materia ivi trattata devoluto con l'atto d'appello;

in particolare, è lo stesso ricorrente a pagina 3 del ricorso a riassumere il contenuto dell'appello affermando che " il pensionato ha lamentato la erroneità del modus operandi dell'INPS che, a suo dire, non avrebbe invece tenuto conto degli emolumenti extra mensili" e ciò nonostante il Tribunale avesse accertato che " la chiesta inclusione è già prevista nel calcolo della pensione spettante", con ciò rendendo evidente che, a torto

o a ragione, il gravame almeno sotto tale profilo ben si poneva in posizione critica ed antitetica rispetto all'esito del giudizio di primo grado e tendeva a sovvertire il medesimo accertamento;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

non si deve provvedere sulle spese non avendo P.D. svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.